

Rc Professionale Broker

Oggetto della polizza:

“Gli Assicuratori si obbligano a garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi, inclusi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale di intermediazione assicurativa conseguenti a negligenze ed errori professionali ovvero a negligenze, errori professionali e dolo dei suoi dipendenti, collaboratori o persone o società del cui operato deve rispondere a norma di legge. L’assicurazione è operante per atti dannosi commessi durante il periodo di assicurazione in corso e a condizione che il conseguente reclamo sia per la prima volta presentato all’Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori entro 3 anni dalla fine del periodo di assicurazione in corso. Terminato tale periodo ed i successivi tre anni, cessa ogni effetto dell’assicurazione e nessun reclamo potrà essere denunciato agli Assicuratori”

Dal testo suindicato emergono alcuni elementi peculiari che caratterizzano la polizza a garanzia della professione di Broker.

Di particolare rilievo è innanzitutto il regime operativo delle garanzie di polizza.

Infatti, mentre per altre professioni le garanzie operano in Claims Made, nel senso che le stesse sono poste a copertura delle richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione, nell’ambito della polizza Rc professionale Broker l’attenzione è puntata non già sulla richiesta di risarcimento bensì sul fatto generatore del presunto danno.

L’assicurazione produrrà i suoi effetti sia nel caso in cui le conseguenze del fatto dannoso si manifestino durante il periodo di assicurazione sia che si manifestino successivamente, in ogni caso non oltre 3 anni dalla fine del periodo di assicurazione.

In altre parole, gli Assicuratori si impegnano a coprire le richieste di risarcimento per i 3 anni successivi la scadenza di polizza a condizione che il fatto dannoso sia stato posto in essere durante il periodo di assicurazione.

Acclerate le modalità di funzionamento delle garanzie è alquanto evidente l’inutilità della previsione di un periodo di retroattività, poiché l’elemento che rileva è l’esistenza di una garanzia rc professionale al momento del compimento dell’atto dannoso. La retroattività, al contrario, estende al passato l’efficacia delle garanzie di polizza, paradossalmente anche a periodi in cui l’assicurato non godeva di una copertura.